Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 219 del 30 agosto 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 30 agosto 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8503

LEGGE 12 agosto 1962, n. **1289**

Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro.

LEGGE 12 agosto 1962, n. **1290**

Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro.

LEGGE 16 agosto 1962, n. **1291**

Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 agosto 1962, n. 1289.

Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Presso il Ministero del tesoro è istituita la Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso.

Art. 2.

I ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro e della Direzione generale delle pensioni di guerra, di cui ai quadri 11, 29, 49, 69, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed ai quadri 11, 30, 51, 72, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli di cui ai quadri allegati alla presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, e successive modificazioni, la equiparazione fra le qualifiche contemplate nei predetti ruoli organici e quelle previste dagli articoli 153, 171, 180 e 188 del citato decreto è effettuata, ove occorra, in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

Art. 3.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici di cui ai quadri I, II, III, IV, annessi alla presente legge, sono collegati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli stessi quadri con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli impiegati appartenenti ai reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza, inquadrati nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro, che, alla data stessa prestino servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'Amministrazione centrale del tesoro, il cui inquadramento nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici menzionati nel primo comma o nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro sarà disposto successivamente alla data predetta. Il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici avrà la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, ma non potrà comunque essere anteriore alla data del 1° febbraio 1962. La relativa domanda dovrà essere presentata dai detti impiegati che saranno inquadrati nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione dell'inquadramento nei ruoli aggiunti.

Il personale di cui ai precedenti commi è inserito nelle predette qualifiche dei ruoli organici dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge — intesi come tali anche quelli che verranno collocati ai sensi degli articoli 5, 21, 22 e 23, primo comma, della presente legge — conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Ove gli impiegati collocati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo siano in possesso della anzianità richiesta ai fini della ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per le promozioni a direttore di sezione ed a primo segretario, nonchè ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo archivista, e ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione a commesso, tale anzianità si attribuisce, per gli stessi fini, agli impiegati di cui al precedente comma, già appartenenti ai ruoli organici, che li precedono nel ruolo, ferma restando ad ogni effetto l'efficacia delle promozioni conferite dopo il 1° febbraio 1962 nelle qualifiche menzionate nel presente comma e nelle qualifiche inferiori.

Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di metà delle successive vacanze.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori e ai ruoli aggiunti che siano stati inquadrati nei corrispondenti ruoli organici, in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi, possono conseguire, a domanda, da presentarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto a norma del presente articolo, ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

Al personale di cui al comma precedente è riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario.

Art. 4.

Fra gli impiegati appartenenti a diversi ruoli aggiunti della stessa carriera, l'ordine del collocamento nei ruoli organici, previsto nel precedente articolo 3, è stabilito dalla anzianità di qualifica nel ruolo aggiunto di appartenenza; a parità di tale anzianità, da quella complessiva nel ruolo aggiunto e nel ruolo speciale transitorio; a parità di questa ultima anzianità, si osservano i criteri stabiliti dall'articolo 344, comma ultimo, del decerto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

Gli impiegati dei ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro, già addetti ai reparti dei danni di guerra presso le Intenenze di finanza, che alla data

di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio presso l'Amministrazione centrale del tesoro, sono trasferiti, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli annessi quadri II, III, IV, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera.

Art 6.

Gli impiegati della carriera esecutiva di cui al quadro III della presente legge che rivestono la qualifica di dattilografo di prima classe, di dattilografo di seconda classe e di dattilografo aggiunto, svolgono esclusivamente mansioni di dattilografia e di stenografia

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto due decimi dei posti sono riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre le prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, devono superare una prova pratica di dattilografia, nonchè una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici, secondo quanto stabilito nel bando di concorso.

I dattilografi di prima e di seconda classe partecipano, insieme agli archivisti e agli applicati, agli esami e agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

Art. 7.

Gli impiegati della carriera esecutiva di cui al quadro III della presente legge che rivestono la qualifica di operatore tecnico di prima classe, di operatore tecnico di seconda classe e di operatore tecnico aggiunto svolgono le mansioni di operatori di macchine d'ufficio.

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, un decimo dei posti è riservato per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti oltre, le prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono superare apposita prova pratica su mezzi meccanici, secondo quanto stabilito nel bando di concorso.

Gli operatori tecnici di prima e di seconda classe partecipano, insieme agli archivisti ed agli applicati, agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista.

Art. 8.

L'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparati grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili dei servizi dipendenti dall'Amministrazione centrale del tesoro.

L'indennità spettante al personale del Provveditorato generale dello Stato addetto al controllo e alla vigilanza presso l'Itituto poligrafico dello Stato per la stampa di carte valori e presso le cartiere per la fabbricazione di carta filigranata da avvalorare è stabilita, per ogni giornata di effettivo lavoro, nella misura di lire 600 per i capi degli uffici e di lire 400 per gli altri dipendenti.

Al personale di cui al comma precedente il compenso per lavoro straordinario spetta anche oltre i limiti fissati dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 Le indennità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, per ciascuna ora di lavoro serale e notturno, spettano nelle seguenti misure:

	Dalle ore 22 alle ore 24	Dalle ore 0 alle ore 6
Impiegati con coefficiente 325 e superiore	L. 160	L. 240
Impiegati con coefficiente inferiore a 325	» 140	» 220
Impiegati dalla carriera ausiliaria e di IV categoria	» 100	» 190

Art 9.

Gli impiegati della carriera esecutiva di cui al quadro III della presente legge che non rivestono le qualifiche di cui ai precedenti articoli 6 e 7 svolgono, in conformità dell'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine, nonchè quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa indicate nel regolamento.

Art. 10.

Le mansioni corrispondenti alle qualifiche dei coefficienti di stipendio 202, 180 e 157 sono attribuite e revocate con decreto del Ministro per il tesoro.

Art 11.

Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti, delle macchine e delle attrezzature d'ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi e alle altre incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.

La nomina ad agente tecnico si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 190 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 12.

La nomina ad ispettore superiore per i servizi della Direzione generale del tesoro si consegue mediante concorso per esame e per titoli.

L'esame consiste in quattro prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno due di esse devono avere particolare attinenza ai servizi della Direzione generale del tesoro.

Le materie del programma dell'esame, sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro. Per quanto concerne i criteri e le modalità per l'espletamento del concorso, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e agli articoli

10, secondo e terzo comma e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al concorso possono partecipare gli impiegati dei ruoli ordinari delle carriere direttive del Ministero del tesoro che rivestano la qualifica di consigliere di prima classe e che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbiano compiuto cinque anni almeno di servizio effettivo nella carriera, nonchè gli impiegati dei ruoli ordinari delle carriere speciali del Ministero del tesoro che, alla data medesima, abbiano compiuto nove anni almeno di servizio effettivo nella carriera.

Art. 13.

La nomina ad ispettore superiore per i servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza si consegue mediante concorso per esame e per titoli.

L'esame consiste in quattro prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte sono a carattere teorico-pratico ed almeno due di esse devono avere particolare attinenza ai servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza.

Sono applicabili le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 12.

Art. 14.

Gli ispettori capi per i servizi della Direzione generale del tesoro e gli ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza partecipano agli scrutini per la promozione alla qualifica di ispettore generale insieme ai direttori di divisione.

Con decreto del Ministro per il tesoro, emanato previo parere del Consiglio di amministrazione all'inizio di ciascun anno del primo triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le quote dei posti di ispettore generale che possono essere conferiti nell'anno ai direttori di divisione, agli ispettori capi per i servizi della Direzione generale del tesoro e agli ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza.

Successivamente alla scadenza del predetto triennio, ferma restando la disposizione di cui al primo comma, i posti vacanti nella qualifica di ispettore generale saranno assegnati, in proporzione, ai direttori di divisione, agli ispettori capi per i servizi della Direzione generale del tesoro e agli ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza, fino a raggiungere rispettivamente le quote di 62, 10 e 5.

Art. 15.

Nella prima applicazione della presente legge i tre quarti dei posti complessivamente disponibili, dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 5, 21, 22, 23 e dopo quelli che ai sensi dell'articolo 3 hanno effetto dal 1° febbraio 1962, nel ruolo di cui all'annesso quadro II, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo della carriera esecutiva di cui all'annesso quadro III che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi d'istituto. La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata che la presiede;

da quattro impiegati della stessa carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Un impiegato della detta carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati devono produrre domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nei ruoli previsti dal presente articolo non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Salve le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, a domanda, anche agli impiegati che provengono dal ruolo ordinario della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge un quarto dei posti disponibili complessivamente nella qualifica iniziale della carriera esecutiva dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 5, 21, 22 e 23 e dopo quelli che, ai sensi dell'articolo 3, hanno effetto dal 1° febbraio 1962, possono essere conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati del ruolo organico della carriera ausiliaria di cui all'annesso quadro IV, in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva ovvero che abbiano espletato per almeno un triennio, anche se in distinti periodi, le mansioni proprie della carriera esecutiva riportando la qualifica di ottimo.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio, quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto.

La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, che la presiede;

da quattro impiegati della stessa carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Un impiegato della detta carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati devono produrre domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge. L'inquadramento decorre dalla data medesima.

Agli effetti della progressione di carriera il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Art. 17.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro prestino servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro almeno dal 15 giugno 1962 e siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, sono collocati presso la detta Amministrazione centrale, con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria d'inquadramento.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, con estensione delle norme contenute nell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, al personale salariato di cui all'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, adibito a mansioni non salariali da data non posteriore a quella di entrata in vigore di quest'ultima legge, in servizio alla data stessa nell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 18.

Nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui agli annessi quadri I, II, III, IV, un terzo dei posti messi a concorso è riservato, prescindendo dal limite di età, al personale indicato nel precedente articolo che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia, con qualunque denominazione, prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente.

La predetta riserva è elevata a due terzi nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nella prima attuazione della presente legge, salvo quanto disposto dall'articolo 19.

Delle riserve di posti stabilite con il presente articolo sono ammessi a fruire anche gli impiegati dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale del tesoro che partecipino ai concorsi di cui ai precedenti commi e siano in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 19.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di agente tecnico e messi a concorso ai sensi dell'articolo 11 sono riservati per metà:

a) agli impiegati dei ruoli organici ed aggiunti delle carriere del personale ausiliario del Ministero del tesoro;

b) agli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza con almeno cinque anni di servizio e con età non superiore ai 45 anni;

c) ai salariati che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, per almeno un anno, lodevole servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale del tesoro con compiti corrispondenti a quelli della qualifica a cui aspirano;

d) al personale indicato nel precedente articolo 17.

Art. 20.

Alla qualifica iniziale del ruolo dei servizi statistici dell'Amministrazione centrale del tesoro, di cui al quadro I, tabella *B*, e del ruolo dei servizi attuariali della Direzione generale degli istituti di previdenza, di cui al quadro I, tabella *C*, si accede mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che siano muniti del prescritto titolo di studio e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 161 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Lo statistico consegue la promozione a statistico superiore, a statistico capo e ad ispettore generale statistico, senza esami, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico superiore e sei anni di effettivo servizio nella qualifica di statistico capo.

L'attuario consegue la promozione ad attuario superiore, ad attuario capo e ad ispettore generale attuario, senza esami, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di attuario, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di attuario superiore e sei anni di effettivo servizio nella qualifica di attuario capo.

Gli impiegati che abbiano già rivestito la qualifica di statistico nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale del tesoro e che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano qualifica non superiore a quella di direttore di sezione sono collocati, a domanda, con qualifica corrispondente a quella rivestita alla data anzidetta, nel ruolo di cui al quadro I, tabella *B*, conservando, ai fini della promozione alla qualifica superiore, l'anzianità posseduta nella qualifica già ricoperta. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di vice attuario o di attuario sono collocati nella qualifica iniziale del ruolo di cui al quadro I, tabella *C*, conservando, ai

fini della promozione alla qualifica superiore, l'anzianità complessiva raggiunta nelle qualifiche di vice attuario e di attuario.

Art. 21.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana inquadrati nei ruoli aggiunti, di cui alle tabelle XVI, XVII, XVIII, XIX dell'allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e successive modificazioni, istituiti presso il Ministero del tesoro, sono collocati, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui ai quadri annessi alla presente legge e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera.

I ruoli aggiunti indicati nel primo comma del presente articolo sono soppressi.

Art 22.

Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, che prestano servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella Amministrazione centrale del tesoro possono essere trasferiti, a domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nei ruoli di cui agli annessi quadri I, II, III e IV

La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento ha effetto dalla data medesima.

Gli impiegati provenienti dalle sezioni provinciali dell'alimentazione che prestano servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'Amministrazione centrale del tesoro e che abbiano chiesto e non ancora ottenuto alla data predetta l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui al primo comma del presente articolo, possono presentare la domanda prevista dallo stesso comma entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione del loro inquadramento nei ruoli ad esaurimento predetti.

Il collocamento nei ruoli di cui agli annessi quadri I, II, III, IV degli impiegati di cui al presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze. In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo la anzianità nella qualifica già ricoperta. Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per le promozioni alle qualifiche dei nuovi ruoli corrispondenti a quelle previste dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo medesimo.

Art. 23.

Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che alla data del 15 giugno 1962 risultino in qualsiasi forma assegnati ai servizi centrali della Direzione generale dei danni di guerra, sono trasferiti, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli annessi quadri II, III, IV, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera.

La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalità stabilite nei precedenti articoli 3 e 4 anche a coloro che appartengono ai ruoli aggiunti e che si trovino nelle condizioni ivi indicate.

Art. 24.

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno per una sola volta e fino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà — e comunque per un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano pari o inferiori ad un biennio.

Per la effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi.

Art. 25.

Agli impiegati del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, assunti alle dipendenze dell'Amministrazione centrale del tesoro ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 27 e 46 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

Ai suddetti impiegati si applicano, inoltre, le disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e 31 della legge 15 dicembre 1961 n. 1304.

Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati nelle categorie del personale non di ruolo della Amministrazione centrale e provinciale del tesoro in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni dello Stato del personale di enti, aziende ed uffici soppressi o in via di soppressione, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto della metà, a domanda.

Art. 26.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 450 milioni per l'esercizio 1962-1963, si provvede con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

Sono abrogati gli articoli 268, 269, 271, 272, 273 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'Ufficio generale dei servizi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1960, n. 894, è soppresso e le sue attribuzioni sono devolute alla Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art. 28.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

QUADRO I.

RUOLI DELLE CARRIERE DIRETTIVE DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL TESORO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttori generali	9 (*a*)

TABELLA A — *Servizi amministrativi e ispettivi centrali*

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettori generali	77 (*b*) (*c*)
500	Direttori di divisione Ispettori capi per i servizi della Direzione generale del tesoro Ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza	170 (*d*)
402	Direttori di sezione Ispettori superiori per i servizi della Direzione generale del tesoro Ispettori superiori per i servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza	246 (*e*)
325	Consiglieri di 1ª classe	420
271	Consiglieri di 2ª classe	
229	Consiglieri di 3ª classe	
		913

(*a*) In aggiunta ai contingenti di cui alla tabella F annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, un direttore generale può essere destinato presso l'Ufficio italiano dei cambi in posizione di fuori ruolo.

(*b*) Di cui 1 preposto alla Zecca.

(*c*) Oltre 8 posti di ruolo, con carattere di temporaneità, in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi dell'Amministrazione centrale del tesoro da riassorbire entro il quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*d*) Dei quali 19 ispettori capi per i servizi della Direzione generale del tesoro e 13 ispettori capi per i servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza.

(*e*) Dei quali 25 ispettori superiori per i servizi della Direzione generale del tesoro e 15 ispettori superiori per i servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza.

TABELLA B. — *Servizi statistici dell'Amministrazione centrale del tesoro*

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale statistico	2
500	Statistico capo	
402	Statistico superiore	
325	Statistico	

TABELLA C. — *Servizi attuariali della Direzione generale degli istituti di previdenza*

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale attuario	2
500	Attuario capo	
402	Attuario superiore	
325	Attuario	

QUADRO II

RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL TESORO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretari capi	34
402	Segretari principali	144
325	Primi segretari	297
271	Segretari	795
229	Segretari aggiunti	
202	Vice segretari	
		1.270

QUADRO III.

RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL TESORO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Assistenti tecnici	56
271	Archivisti capi	240
229	Primi archivisti	503
229	Assistente alla vigilanza	1
202	Archivisti Operatori tecnici di 1ª classe Dattilografi di 1ª classe	2.000
180	Applicati Operatori tecnici di 2ª classe Dattilografi di 2ª classe	
157	Applicati aggiunti Operatori tecnici aggiunti Dattilografi aggiunti	
		2.800

QUADRO IV

RUOLO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL TESORO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	1
173	Commessi	61
159	Uscieri capi	
151	Uscieri	775
142	Inservienti	
		837
173	Agenti tecnici capi	8
159	Agenti tecnici	42
		50

LEGGE 12 agosto 1962, n. **1290**.

Integrazioni e modifiche alle norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro e riordinamento delle Direzioni provinciali del tesoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli uffici provinciali del Tesoro organi periferici del Ministero del tesoro, assumono la denominazione di Direzioni provinciali del tesoro.

Le Direzioni provinciali del tesoro, in aggiunta ai compiti istituzionali previsti dalle vigenti disposizioni, provvedono:

a) al rimborso a favore delle Amministrazioni provinciali delle rette manicomiali relative a dementi di guerra, pensionati, ricoverati in manicomio, dovute alle Amministrazioni stesse ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni;

b) alla restituzione di somme indebitamente affluite all'Erario in conto entrate del Tesoro. Per le restituzioni d'importo superiore a lire 5.000.000 occorre la preventiva autorizzazione della Direzione generale del tesoro;

c) all'attribuzione a favore dei titolari di pensioni o assegno privilegiato ordinario di prima categoria, gravanti sul bilancio dello Stato dell'assegno annuo, a titolo di integrazione, per i figli a carico, previsto dall'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474;

d) alla liquidazione degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare, corrisposti dal Ministero del tesoro, previsti dai decreti-legge 10 febbraio 1918, n. 264, 7 aprile 1918, n. 644, e successive modificazioni.

Sono estese — in quanto applicabili — ai provvedimenti relativi alla materia oggetto del presente articolo le norme previste dagli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Art. 2.

All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, sono aggiunte le seguenti lettere:

« *e*) la concessione del beneficio previsto dagli articoli 60 e 82 della citata legge n. 648 nei confronti rispettivamente, delle vedove e dei genitori, collaterali ed assimilati di militari o di civili, provvisti di pensione, al compimento del 70° anno di età, ovvero anteriormente qualora siano divenuti inabili a qualsiasi lavoro proficuo;

f) la concessione, ai sensi dell'articolo 62 della legge predetta, della riversibilità agli orfani del militare deceduto per causa di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra, nel caso di cessazione del diritto a pensione da parte della vedova;

g) la concessione, a norma delle vigenti leggi, della riversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 1;

h) la liquidazione, ai sensi dell'articolo 59 della legge citata, del capitale a favore della vedova che passi ad altre nozze;

i) la concessione, ai sensi dell'articolo 84 della legge su menzionata, della riversibilità a favore della madre del caduto in guerra in caso di morte del marito — padre del caduto — già provvisto di pensione;

l) la liquidazione dell'assegno integratore previsto dall'articolo 49 della legge n. 648 a favore degli invalidi di guerra che siano stati ufficiali in servizio permanente effettivo, sottufficiali e militari di carriera, nonchè personali civili presso le Amministrazioni indicate dalla legge, cessati dal servizio senza diritto a trattamento di quiescenza;

m) la concessione dell'aumento integratore previsto per la moglie di grande invalido all'articolo 9 della legge n. 1240 del 9 novembre 1961;

n) il rilascio di certificazione per comprovare il godimento di trattamento di pensione di guerra;

o) il rilascio dei libretti ferroviari per la concessione speciale VIII prevista dall'ordinamento ferroviario a favore dei grandi invalidi di guerra ».

Art. 3.

L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è sostituito dal seguente:

« Le Direzioni provinciali del tesoro, per il personale da esse amministrato con ruoli di spesa fissa, dispongono:

a) l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia per tutte le persone riconosciute a carico a tali fini;

b) la concessione degli aumenti anticipati di stipendio o di retribuzione per la nascita dei figli;

c) l'attribuzione dei normali aumenti periodici di stipendio o di retribuzione. E' fatto obbligo alle Amministrazioni competenti di comunicare in tempo utile alle Direzioni provinciali del tesoro gli eventuali casi di esclusione, per demerito, dal beneficio ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

I provvedimenti relativi debbono essere comunicati all'Amministrazione centrale di appartenenza degli interessati ».

Art. 4.

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è sostituito dal seguente:

« Le Direzioni provinciali del tesoro, su richiesta delle Amministrazioni centrali competenti, sono autorizzate ad aprire partite provvisorie di spesa per corrispondere al personale, destinato ad una sede per prima nomina, gli assegni fissi di spettanza.

Un esemplare del ruolo provvisorio aperto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo successivo sui titoli di spesa estinti e contabilizzati ».

Art. 5.

L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è sostituito dal seguente:

« Le deleghe per la cessione a favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di quote di stipendio, salario e pensione, per il pagamento dei premi dovuti per le assicurazioni sulla vita, stipulate a norma dell'articolo 8 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, sono autenticate, per il personale in attività di servizio, dai capi degli uffici dai quali il personale stesso direttamente dipende e, per i pensionati, dai dirigenti delle Direzioni provinciali del tesoro oppure dal sindaco del Comune di residenza ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è modificato come segue:

« Allo stesso controllo sono sottoposti i provvedimenti emanati dalle Direzioni provinciali del tesoro nelle materie contemplate dal precedente articolo 9 con esclusione di quelli indicati alle lettere *n*) e *o*) del medesimo articolo ».

Art. 7.

Le Direzioni provinciali del tesoro, per il personale da esse amministrato con ruoli di spesa fissa, sono autorizzate a disporre il pagamento, in via provvisoria degli assegni di aspettative per motivi di salute fino a contraria disposizione delle Amministrazioni da cui gli interessati dipendono.

Art. 8.

Sono demandate alle Direzioni provinciali del tesoro le attribuzioni per il prelievo di somme corrispondenti alle annualità di ammortamento scadute e non versate, presso i tesorieri degli enti che abbiano contratto mutui con la Cassa depositi e prestiti, garantiti dallo Stato.

Art. 9.

Le Direzioni provinciali del tesoro, per i ruoli di spesa fissa relativi a fitti passivi o ad annualità ed altre prestazioni a carico dello Stato, provvedono, in caso di mutamento della persona del creditore, senza far luogo alla chiusura della partita, alla voltura della partita stessa ed alla prosecuzione dei pagamenti a favore dell'avente diritto.

Del provvedimento adottato, previa osservanza degli adempimenti previsti dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, danno notizia all'Amministrazione interessata.

Art. 10.

Fermo restando il numero massimo previsto dalla tabella annessa alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, modificata col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 471, il Ministro per il tesoro, con propri decreti, determina la sede delle Direzioni provinciali del tesoro presso le quali devono funzionare i centri meccanografici e stabilisce la circoscrizione territoriale di ciascun centro.

Le modalità per la disposizione di pagamento con il sistema meccanografico, previsto dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, possono essere estese — con decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti — alle altre spese fisse amministrate dalle Direzioni provinciali del tesoro.

Art. 11.

I ruoli organici del personale delle Direzioni provinciali del tesoro, del personale tecnico della Zecca e del personale della Scuola dell'arte della medaglia sono stabiliti nei quadri annessi alla presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, l'equiparazione fra le qualifiche dei ruoli stabiliti nei quadri allegati alla presente legge, non contemplate dal predetto testo, è effettuata in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

Art. 12.

Al personale della carriera di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro, istituita con la presente legge, si applicano le norme dell'articolo 172 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Alla carriera di concetto di cui al precedente articolo 12 si accede per concorso pubblico per esame, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Gli impiegati della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro, che rivestono le qualifiche di operatori tecnici di 2ª e di 1ª classe svolgono mansioni di operatori di macchine di ufficio.

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo di cui al precedente comma un decimo dei posti è riservato per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti debbono superare oltre alle prove scritte e orali di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, apposita prova pratica come specificato nei bandi di concorso.

Gli operatori tecnici di 1ª e di 2ª classe partecipano, insieme agli ufficiali di 1ª e di 2ª classe, agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo ufficiale.

Art. 15.

Gli impiegati della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro, che rivestano la qualifica di dattilografo aggiunto e di dattilografo di 2ª e di 1ª classe svolgono mansioni di dattilografia e di stenografia.

Nei concorsi per esami di ammissione al ruolo predetto, due decimi dei posti sono riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre alle prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, debbono superare una prova pratica di dattilografia, nonchè una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici, come specificato nei bandi di concorso.

I dattilografi di 1ª e di 2ª classe partecipano insieme agli ufficiali di 1ª e di 2ª classe agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo ufficiale.

Art. 16.

Gli impiegati dei ruoli della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro che non rivestono le qualifiche di cui ai precedenti articoli 14 e 15 svolgono, in conformità dell'articolo 181 del testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con la utilizzazione di macchine, nonchè quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa indicate nel regolamento.

Art. 17.

L'indennità di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa con le modalità ivi previste, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale addetto agli apparati grafici e da stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili, dei servizi periferici dipendenti dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli agenti tecnici capi e gli agenti tecnici provvedono alla manutenzione degli impianti delle macchine e delle attrezzature di ufficio, alla guida e manutenzione degli automezzi o alle altre incombenze previste dagli ordinamenti di servizio.

La nomina ad agente tecnico si consegue esclusivamente mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 190 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art 19.

I ruoli di cui ai quadri 29 e 49, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed ai quadri 30 e 51 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardanti il personale destinato agli uffici governativi di controllo presso la Cassa speciale della Banca d'Italia e le cartiere e le officine incaricate della produzione della carta filigranata e dell'allestimento dei biglietti, sono soppressi ed il personale stesso è restituito ai ruoli di provenienza.

Fermo restando l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, gli impiegati di cui al precedente comma sono inquadrati, dalla data di entrata in vigore della presente legge, *nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari delle* Direzioni provinciali del tesoro conservando l'anzianità di servizio e di qualifica e prendendo posto secondo l'ordine di anzianità.

L'indennità spettante al personale assegnato in servizio agli uffici governativi di controllo presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione dei biglietti della stessa Banca d'Italia ed al personale in servizio alla Zecca, nonchè al personale in servizio presso la Agenzia contabile del debito pubblico, è stabilita per ogni giornata di effettivo lavoro nella misura di lire 600 per i capi degli uffici, i gestori ed il personale tecnico di cui ai quadri VI e VII e di lire 400 per gli altri impiegati.

Il personale assegnato agli Uffici governativi di controllo del tesoro presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione della carta filigranata e per la stampa dei biglietti della stessa Banca d'Italia, nonchè il personale assegnato in servizio alla Zecca effettua l'orario di lavoro stabilito per le maestranze operaie nei rispettivi stabilimenti. Il compenso per lavoro straordinario spetta anche oltre i limiti fissati dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767. Le indennità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1562, per ciascuna ora di lavoro serale e notturno, spettano nella seguente misura:

		Dalle ore 22 alle ore 24	Dalle ore 0 alle ore 6
Impiegati con coefficiente 325 e superiore .	L.	160	240
Impiegati con coefficiente inferiore al 325	»	140	220
Impiegati della carriera ausiliaria e di 4ª categoria	»	100	190

Gli uffici governativi di controllo del Tesoro, allorquando sia previsto il funzionamento per durata superiore a sei mesi, sono istituiti con decreto del Mini-

stro per il tesoro che determina anche il contingente numerico del personale da destinarvi. Si provvede altresì con decreto del Ministro per il tesoro alla cessazione del funzionamento degli uffici predetti.

Art. 20.

Le funzioni corrispondenti alle qualifiche dei coefficienti 670 e 500 della carriera speciale, e dei coefficienti 202, 180 e 157 della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro sono attribuite e revocate con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 21.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti delle Direzioni provinciali del tesoro, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono collocati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari del personale delle Direzioni provinciali del tesoro e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta e conservando a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera.

Art. 22.

Gli impiegati con qualifica *ad personam* previsti dall'articolo 198 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere collocati, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel corrispondente ruolo della carriera direttiva delle Direzioni provinciali del tesoro, a decorrere dalla predetta data, conservando l'anzianità di carriera e la qualifica acquisita e prendendo posto dopo l'ultimo degli impiegati appartenenti alla qualifica nella quale vengono inquadrati.

Il collocamento di cui al comma precedente, si opera prescindendo dal parere del Consiglio di amministrazione se l'impiegato con qualifica *ad personam* ha riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo di « ottimo ».

Gli impiegati di cui ai precedenti commi non possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore sino a quando non avranno raggiunto l'anzianità prescritta per la promozione medesima gli impiegati di pari qualifica che li precedono nell'ordine di ruolo.

Art. 23.

Nella prima applicazione della presente legge, è indetto, limitatamente ad un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera speciale delle Direzioni provinciali del tesoro, un concorso per la nomina a vice segretario, riservato agli impiegati della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro, in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, anche se inquadrati, in base alla presente legge, nella carriera di concetto.

L'esame di tale concorso consiste di due prove scritte, di cui una su nozioni di contabilità generale dello Stato e l'altra, a carattere pratico, sui servizi delle Direzioni provinciali del tesoro, nonchè di una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte.

Art. 24.

Nella prima applicazione della presente legge dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 21 e 33, i tre quarti dei posti disponibili nella carriera di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro di cui al quadro II annesso alla presente legge, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, agli impiegati della carriera esecutiva che siano provvisti di uno dei diplomi d'istituto di istruzione secondaria di secondo grado ovvero che siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi d'istituto.

La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, presidente;

da tre impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e da un impiegato della carriera direttiva speciale delle Direzioni provinciali del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, membri.

Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe disimpegna le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma gli interessati debbono produrre domanda, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nel ruolo previsto dal presente articolo non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Salvo le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche, a domanda, agli impiegati della carriera speciale di concetto provenienti dal ruolo organico della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro.

Art. 25.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, prestino servizio nei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza almeno dal 15 giugno 1962 e

siano in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione dei limiti di età, sono collocati con la qualifica di diurnista, a seconda del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico e quello economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria d'inquadramento.

Art. 26.

Nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui ai quadri II, III e IV un terzo dei posti messi a concorso è riservato, prescindendo dai limiti di età, al personale indicato nel precedente articolo che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda, abbia con qualunque denominazione prestato servizio nei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente.

La predetta riserva è elevata a due terzi nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nella prima attuazione della presente legge, salvo quanto dispone il successivo articolo 27.

Delle riserve disposte al presente articolo sono ammessi a beneficiare anche gli impiegati dei ruoli delle Direzioni provinciali del tesoro in possesso del prescritto titolo di studio.

Art 27.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti disponibili nella qualifica di agente tecnico messi a concorso ai sensi dell'articolo 18, sono riservati per metà:

a) agli impiegati dei ruoli organici ed aggiunti della carriera del personale ausiliario delle Direzioni provinciali del tesoro;

b) agli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza con almeno 5 anni di servizio e con età non superiore ai 45 anni;

c) ai salariati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato, per almeno un anno, lodevole servizio presso le Direzioni provinciali del tesoro con compiti corrispondenti a quelli della qualifica a cui aspirano;

d) al personale indicato nel precedente articolo 26.

Art 28.

Nella prima applicazione della presente legge un quarto dei posti disponibili complessivamente nella qualifica iniziale della carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro dopo gli inquadramenti di cui agli articoli 21, 33 e 34 e dopo quelli che, ai sensi dell'articolo 30, hanno effetto dal 1° febbraio 1962, può essere conferito, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione, al personale del ruolo della carriera ausiliaria in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva, ovvero che abbia espletato per almeno un triennio, anche se in più periodi, le funzioni proprie della categoria superiore, riportando la qualifica di ottimo.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto del titolo di studio posseduto, delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi d'istituto. La Commissione esaminatrice è composta:

da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, che la presiede;

da tre impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e da un impiegato della carriera direttiva speciale delle Direzioni provinciali del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, membri.

Un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe assolve le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal primo comma, gli interessati debbono produrre domanda, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

Agli effetti della progressione di carriera il personale inquadrato a norma del presente articolo conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Art. 29.

In tutte le Commissioni previste per gli esami di ammissione in carriera o di promozione alle qualifiche superiori, riguardanti i ruoli del personale delle Direzioni provinciali del tesoro, ferma restando la loro composizione numerica secondo le disposizioni in vigore, deve essere incluso un impiegato della carriera speciale delle Direzioni provinciali del tesoro.

Art. 30.

Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui alle tabelle annesse alla presente legge, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

Le norme di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti degli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il cui inquadramento nei ruoli aggiunti sarà disposto successivamente alla data predetta, con la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, e, comunque, non anteriormente alla data del 1° febbraio 1962.

Il personale di cui ai precedenti commi è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge — intesi come tali anche quelli che verranno collocati ai sensi degli articoli 19, 21 e 33 della presente legge — conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Ove gli impiegati collocati nei ruoli organici, ai sensi del presente articolo, siano in possesso dell'anzianità richiesta ai fini dell'ammissione ai concorsi per esami per le promozioni a vice direttore delle Direzioni provinciali del tesoro, nonchè ai fini del-

l'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione a primo ufficiale, ed ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione a commesso, tale anzianità si intende posseduta, per gli stessi fini, dagli impiegati di cui al precedente comma già appartenenti ai ruoli organici che li precedono nel ruolo, ferma restando, ad ogni effetto, l'efficacia delle promozioni conferite dopo il 1° febbraio 1962 alle qualifiche indicate nel presente comma ed alle qualifiche inferiori.

Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

Nei ruoli organici delle Direzioni provinciali del tesoro è altresì collocato, con la osservanza delle norme stabilite nei commi precedenti, il personale dei ruoli aggiunti delle Direzioni provinciali del tesoro addetto ai servizi dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza.

Fra gli impiegati appartenenti a diversi ruoli aggiunti della stessa carriera, l'ordine del collocamento nei ruoli organici, previsto nei commi precedenti, è stabilito dalle anzianità di qualifica nel ruolo aggiunto di appartenenza, a parità di tale anzianità, da quella complessiva nel ruolo aggiunto e nel ruolo speciale transitorio; a parità di quest'ultima anzianità, si osservano i criteri stabiliti dall'articolo 344, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo delle Direzioni provinciali del tesoro, in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni statali del personale, di enti, aziende ed uffici soppressi o in via di soppressione, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto, a domanda, della metà.

Art. 31.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti che siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi potranno conseguire, a domanda da presentarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti a norma del precedente articolo 30.

Al personale di cui al precedente comma è riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario.

Art. 32.

Al personale del soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, assunto alle dipendenze della Direzione generale del tesoro o dei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza ai sensi dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 27 e 46 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, con decorrenza 1° febbraio 1962.

Al suddetto personale si applicano, inoltre, le disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e 31 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304.

Art. 33.

Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, che prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze della Direzione generale del tesoro o dei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza, possono essere trasferiti, a loro domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti carriere delle Direzioni provinciali del tesoro.

La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il trasferimento ha effetto dalla data medesima.

Gli impiegati provenienti dalle sezioni provinciali dell'alimentazione che prestino servizio alla data di entrata in vigore della presente legge alle dipendenze della Direzione generale del tesoro o dei reparti dei danni di guerra presso le Intendenze di finanza che abbiano chiesto e non ancora ottenuto alla data predetta l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento di cui al primo comma del presente articolo, possono presentare la domanda prevista dallo stesso comma entro sessanta giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione del loro inquadramento nei ruoli ad esaurimento predetti.

Il collocamento nei ruoli delle Direzioni provinciali del tesoro degli impiegati di cui al presente articolo è disposto, ove occorra, anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

Gli impiegati trasferiti conservano la anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta.

Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per le promozioni alle qualifiche dei nuovi ruoli corrispondenti a quelle previste dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo medesimo.

Art. 34.

Coloro che appartengono ai ruoli organici di altre Amministrazioni dello Stato e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano in qualsiasi forma assegnati ai servizi provinciali della Direzione generale dei danni di guerra, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione finanziaria adibito ai detti servizi presso le Intendenze di finanza, sono trasferiti, a domanda, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui agli annessi quadri, a decorrere dalla data anzidetta e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera.

La disposizione di cui al precedente comma si applica, con le modalità stabilite nel precedente articolo 30 anche a coloro che appartengono a ruoli aggiunti e si trovano nelle condizioni indicate nel comma medesimo.

Art. 35.

Le tabelle organiche del personale tecnico della Zecca, di cui ai quadri 29 e 30 allegati rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed integrati con la legge 27 febbraio 1958, n. 114, sono sostituite dal quadro VI allegato alla presente legge.

La nomina alle qualifiche di ingegnere e di chimico nelle carriere direttive del personale tecnico della Zecca si consegue mediante pubblico concorso per esami, con la osservanza delle norme dell'articolo 161 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'ingegnere consegue la promozione ad ingegnere superiore, ingegnere capo e ad ispettore generale previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere superiore e tre anni di effettivo servizio nella qualifica di ingegnere capo.

Il chimico consegue la promozione a chimico superiore, chimico capo e ad ispettore generale previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, rispettivamente dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di chimico, sei anni di effettivo servizio nella qualifica di chimico superiore e tre anni nella qualifica di chimico capo.

L'ingegnere di qualifica più elevata è preposto ai servizi tecnici dello stabilimento assumendo la qualifica di capo dei servizi tecnici. Egli è agente contabile dell'Amministrazione del tesoro ed è soggetto alle norme stabilite dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Ferme restando le norme previste dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 114, per il conferimento del posto di incisore principale, si applicano, ai fini della promozione alla qualifica di incisore capo, le norme di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La Direzione della Zecca, alle dipendenze della Direzione generale del tesoro, è affidata ad un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro, con qualifica di ispettore generale.

Le funzioni di vice direttore della Zecca sono svolte da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del tesoro con qualifica non superiore a ispettore generale.

Art. 36.

L'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 114, è sostituito dal seguente:

« Quando i posti di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge si rendano vacanti, essi possono essere attribuiti temporaneamente ad esperti mediante incarichi triennali, rinnovabili, da conferirsi con le modalità di cui all'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le norme di cui al precedente comma si applicano altresì in caso di vacanza del posto di vice direttore della Scuola dell'arte della medaglia.

La direzione amministrativa della Scuola dell'arte della medaglia, in caso di vacanza del posto di direttore della Scuola stessa, è affidata al direttore della Zecca.

Il direttore della Scuola dell'arte della medaglia consegue la promozione al coefficiente 670 senza esami, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo sei anni di effettivo servizio nel coefficiente di stipendio 500.

Il vice direttore della Scuola dell'arte della medaglia è incaricato dell'insegnamento della incisione nella Scuola medesima; gli è attribuito il coefficiente di stipendio 325. I coefficienti di stipendio 402 e 500 gli sono attribuiti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo sei anni di effettivo servizio nel coefficiente inferiore.

Le funzioni di segretario della Scuola dell'arte della medaglia sono svolti da un impiegato delle carriere delle Direzioni provinciali del tesoro ».

Art. 37.

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficeranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà — e comunque per un massimo di trenta mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano pari o inferiori ad un biennio.

Per la effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi.

Art 38.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 1.900 milioni, si provvede, per l'esercizio finanziario 1962-1963 con riduzioni del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art 39.

La presente legge, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 12 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

QUADRO I

CARRIERA SPECIALE DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
—	—	—
670	Ispettore generale per i servizi provinciali del Tesoro	28
670	Capo di Ufficio di gestione e controllo	6 (*a*)
500	Ispettore capo per i servizi provinciali del Tesoro	15
500	Direttore di 1ª classe delle Direzioni provinciali del tesoro	97
500	Sostituto del capo ufficio di gestione e controllo	6
402	Direttore di 2ª classe delle Direzioni provinciali del tesoro	185
325	Vice direttore delle Direzioni provinciali del tesoro	410
	Totale .	747

CARRIERA DI CONCETTO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Segretario	
229	Segretario aggiunto	1.891
202	Vice segretario	
	Totale complessivo	2.638

(*a*) Tesoriere centrale, controllore capo tesoreria centrale, agente contabile dei titoli del debito pubblico, controllore capo dell'agenzia contabile dei titoli del debito pubblico, tesoriere della Zecca, controllore capo della Zecca.

QUADRO II

CARRIERA DI CONCETTO DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
—	—	—
500	Segretari capi	23
402	Segretari principali . . .	90
325	Primi segretari .	190
271	Segretari	
229	Segretari aggiunti .	540
202	Vice segretari . .	
	Totale . .	843

QUADRO III.

CARRIERA ESECUTIVA DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
—	—	—
325	Ufficiale principale	120
271	Ufficiale capo	275
229	Primo ufficiale	493
202	Ufficiale di 1ª classe Operatore tecnico di 1ª classe Dattilografo di 1ª classe	
180	Ufficiale di 2ª classe Operatore tecnico di 2ª classe Dattilografo di 2ª classe	1.772
157	Ufficiale aggiunto Operatore tecnico aggiunto Dattilografo aggiunto	
	Totale	2.660

QUADRO IV

CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
—	—	—
173	Commesso	45
159	Usciere capo	
151	Usciere	421
142	Inserviente	
	Totale	466

QUADRO V

CARRIERA DEL PERSONALE TECNICO DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEL TESORO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
—	—	—
173	Agenti tecnici capi	12
159	Agenti tecnici	60
	Totale	72

QUADRO VI.

PERSONALE TECNICO DELLA ZECCA

CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
—	—	—
	Ruolo degli ingegneri per i servizi tecnici	
670	Ispettore generale	
500	Ingegnere capo	3
402	Ingegnere superiore .	
325	Ingegnere . . .	
	Totale . .	3

Ruolo del personale del laboratorio chimico e dei saggi

670	Ispettore generale chimico	
500	Chimico capo	3
402	Chimico superiore	
325	Chimico	
	Totale	3

CARRIERA DI CONCETTO

Ruolo dei capitecnici

500	Capotecnico capo	1
402	Capitecnici principali	2
325	Primi capitecnici	3
271	Capitecnici	
229	Capitecnici aggiunti	13
202	Vice capitecnici	
	Totale	19

Ruolo degli incisori

500	Incisore capo	2
402	Incisore principale	
325	Primo incisore	3
271	Incisori	
229	Incisori aggiunti	6
202	Vice incisori	
	Totale	11

QUADRO VII.

PERSONALE DELLA SCUOLA DELL'ARTE DELLA MEDAGLIA

CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670 500	Direttore della Scuola dell'arte della medaglia	1
500 402 325	Vice direttore	1
	Totale	2

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1291.

Norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei relativi ruoli organici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è aggiunto il seguente articolo 17-*bis*.

« Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16 17 non si applicano ai rendiconti dei funzionari delegati ed ai conti giudiziali degli agenti contabili operanti presso le Amministrazioni centrali e presso i seguenti organi periferici del Ministero del tesoro:

Ragionerie regionali dello Stato;
Ragionerie provinciali dello Stato;
Ragioneria presso il Magistrato per il Po.

Nei confronti dei suddetti funzionari delegati ed agenti contabili continuano a trovare attuazione le disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ».

Art. 2.

In aggiunta alle Ragionerie regionali dello Stato di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è istituita la Ragioneria regionale dello Stato con sede in Trieste.

Art. 3.

La ragioneria del Magistrato alle acque è soppressa. Le relative attribuzioni sono demandate alla Ragioneria regionale dello Stato con sede in Venezia.

Art. 4.

L'esercizio del controllo sugli atti e sui provvedimenti emanati dalla Direzione generale dei danni di guerra e dal Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra, attualmente attribuito alla Ragioneria centrale per i servizi del Tesoro, è devoluto alla Ragioneria centrale presso la Direzione generale delle pensioni di guerra, la quale assume la denominazione di « Ragioneria centrale per i servizi dei danni di guerra, delle pensioni di guerra e dei contratti di guerra ».

Art. 5.

La Ragioneria centrale presso le Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è ripartita in due Ragionerie centrali che assumono rispettivamente le denominazioni di Ragioneria centrale presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e Ragioneria centrale presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza, con l'attribuzione a ciascuna di esse dei compiti aventi riferimento ai servizi delle rispettive Direzioni generali.

Art. 6.

L'obbligo di denuncia stabilito dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, per gli impiegati con qualifica di Ispettore generale è deferito, per ciò che concerne gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza, al Ragioniere generale dello Stato.

Art. 7.

I ruoli organici del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato sono stabiliti nei quadri annessi alla presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni, l'equiparazione delle qualifiche dei ruoli sta-

biliti nei quadri allegati alla presente legge, non contemplate dal predetto testo unico, è effettuata in base ai rispettivi coefficienti di stipendio.

Art. 8.

Presso la Ragioneria generale dello Stato sono istituiti i seguenti Ispettorati generali:

Ispettorato generale degli affari generali, del personale e degli studi:

Ispettorato generale per i servizi speciali e della meccanizzazione.

Le rispettive attribuzioni saranno stabilite con norme regolamentari.

Art. 9.

Nei riguardi dei consiglieri di prima, di seconda e terza classe del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato che compiranno, dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità minima prescritta per l'ammissione al concorso per merito distinto o agli esami di idoneità per la promozione a direttore di sezione del ruolo stesso, è richiesta, ai fini della validità del requisito di cui all'articolo 159 — secondo comma — del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, l'applicazione, per almeno uno dei tre periodi ivi previsti, ai servizi delle ragionerie delle Amministrazioni centrali o delle Ragionerie regionali dello Stato.

Per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale di finanza (tabella *B*) della Ragioneria generale dello Stato la anzianità di servizio prevista dall'articolo 275 lettera *a*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è ridotta da otto a cinque anni.

Art. 10.

Il personale delle carriere di concetto di cui ai quadri IV e VIII annessi alla presente legge, svolge i compiti di carattere amministrativo contabile previsti nei rispettivi ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati.

Alla carriera di concetto di cui al precedente comma si accede per concorso pubblico per esami.

L'esame consisterà di due prove scritte di cui una su nozioni di contabilità generale dello Stato e l'altra, a carattere pratico, sui servizi della Ragioneria generale dello Stato o delle Ragionerie provinciali dello Stato nonchè di una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte.

Art. 11.

Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di quello della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato che rivestono le qualifiche di operatori tecnici aggiunti e di operatori tecnici di 2ª e di 1ª classe disimpegnano mansioni di operatori di macchine di ufficio.

Nei concorsi per esami di ammissione ai ruoli di cui al precedente comma, il decimo dei posti è riservato per il conferimento della qualifica di operatore tecnico aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti debbono superare oltre alle prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, apposita prova pratica su mezzi meccanici indicati nel bando di concorso.

Art. 12.

Gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di quello della carriera esecutiva delle Ragionerie provinciali dello Stato che rivestono la qualifica di dattilografo aggiunto e di dattilografo di 2ª e di 1ª classe disimpegnano mansioni di dattilografia e di stenografia.

Nei concorsi per esame di ammissione ai ruoli predetti, due decimi dei posti sono riservati per il conferimento della qualifica di dattilografo aggiunto. Per conseguire tale qualifica gli aspiranti, oltre alle prove scritte ed orali di cui all'articolo 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, debbono superare una prova pratica di dattilografia, nonchè una prova pratica di stenografia o su mezzi meccanici, come specificato nel bando di concorso.

Art. 13.

Gli operatori tecnici di 1ª e di 2ª classe e i dattilografi di 1ª e di 2ª classe partecipano insieme agli archivisti o ufficiali di ragioneria di 1ª classe ed agli applicati o ufficiali di ragioneria di 2ª classe agli esami ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di 1° archivista o di 1° ufficiale di ragioneria.

Art. 14.

Gli impiegati dei ruoli della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e di quello delle Ragionerie provinciali dello Stato che non rivestono le qualifiche di cui ai precedenti articoli 11 e 12 disimpegnano, in conformità dell'articolo 181 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonchè quelle di collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa indicate nel regolamento.

Art. 15.

L'indennità di cui all'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è estesa con le modalità ivi previste — a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge — al personale addetto agli apparati grafici ed a stampa, eliocianografici, fotografici ed elettrocontabili dei servizi centrali e periferici dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato.

Art. 16.

Le funzioni corrispondenti alle qualifiche del coefficiente 670 nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali (tabella *A*) della Ragioneria generale dello Stato e dei coefficienti 670 e 500 del ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello

Stato e dei coefficienti 271, 229, 202, 180 e 157 dei ruoli delle carriere esecutive dei servizi centrali della stessa Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie provinciali dello Stato sono attribuite e revocate con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 17

In tutte le Commissioni previste per gli esami di ammissione in carriera o di promozione alle qualifiche superiori riguardanti i ruoli del personale delle Ragionerie provinciali dello Stato, ferma rimanendo la loro composizione numerica secondo le disposizioni in vigore, deve essere incluso un impiegato del ruolo della carriera speciale direttiva delle stesse Ragionerie provinciali dello Stato.

Art. 18.

Con effetto dal 1° luglio 1963:

a) i ruoli delle carriere direttive dei servizi centrali (tabella *A*) e dell'Ispettorato generale di finanza (tabella *B*) di cui all'annesso quadro I, sono fusi nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'annesso quadro II;

b) è istituito il ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza, di cui all'annesso quadro III;

c) gli impiegati dei ruoli indicati alla precedente lettera *a*) che alla data del 1° luglio 1962 esercitavano compiti ispettivi o connessi compiti di coordinamento, saranno inquadrati nel ruolo indicato alla precedente lettera *b*), con i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli altri impiegati dei predetti ruoli saranno inquadrati nel ruolo di cui all'annesso quadro II.

Art. 19.

Gli impiegati del ruolo degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza di cui all'annesso quadro III esercitano compiti ispettivi o connessi compiti di coordinamento.

Gli impiegati trasferiti nel ruolo di cui al precedente comma ai sensi degli articoli 199 e 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, potranno essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore dopo avere espletato i compiti indicati nello stesso precedente comma per almeno 18 mesi e non potranno essere trasferiti nel ruolo di cui all'annesso quadro II se non dopo aver esplicato detti compiti per almeno quattro anni.

Art. 20.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro del provvedimento di inquadramento di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 18, e con effetto dal 1° luglio 1963, gli impiegati del ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato potranno essere trasferiti, su domanda da presentarsi entro un mese dalla stessa data, nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza nel limite di due terzi della dotazione organica di ciascuna qualifica di quest'ultimo ruolo, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 21.

L'ordine di collocamento nelle singole qualifiche conseguente agli inquadramenti e ai trasferimenti di cui ai precedenti articoli 18, 19 e 20 è determinato dalla data del decreto di nomina o di promozione alla qualifica rivestita e, a parità di tale data, dai diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso e negli scrutini per merito comparativo.

Art. 22.

Per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza, rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 275 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557, nonchè dell'ultimo comma dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 23.

Gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti dei ruoli delle carriere esecutive della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie provinciali dello Stato che, abitualmente, esercitano le mansioni indicate nei precedenti articoli 11 e 12 sono rispettivamente collocati, con le anzianità possedute, nelle corrispondenti qualifiche di operatori tecnici di prima o di seconda classe e di dattilografo aggiunto previste dai relativi nuovi ruoli.

I rimanenti impiegati dei ruoli predetti sono collocati con l'anzianità posseduta nelle altre corrispondenti qualifiche.

Il disposto dei precedenti commi si applica anche al personale inquadrato nei ruoli ivi indicati, ai sensi dei successivi articoli 24, 26 e 29.

Art. 24.

Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496 e successive modificazioni presso il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — sono collocati, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge e con effetto dalla data stessa, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli ordinari di cui ai quadri annessi alla presente legge e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera.

Art. 25.

Gli impiegati con qualifica *ad personam* previsti dall'articolo 198 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono essere collocati, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nel corrispondente ruolo di cui all'annesso quadro VII, a decorrere dalla predetta data, conservando l'anzianità di carriera e la qualifica acquisita e prendendo posto dopo l'ultimo degli impiegati appartenenti alla qualifica nella quale vengono inquadrati.

Il collocamento di cui al comma precedente si opera prescindendo dal parere del Consiglio di amministrazione se l'impiegato con qualifica *ad personam* ha riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo di « ottimo ».

Gli impiegati di cui ai precedenti commi non possono essere scrutinati per la promozione alla qualifica superiore sino a quando non avranno raggiunto l'anzianità prescritta per la promozione medesima gli impiegati di pari qualifica che li precedono nell'ordine di ruolo.

Art. 26.

Gli impiegati dei ruoli ad esaurimento per i servizi dell'alimentazione di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199, che prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato, possono essere trasferiti, a loro domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nelle corrispondenti carriere dei servizi centrali della stessa Ragioneria generale dello Stato o delle Ragionerie provinciali dello Stato, presso cui sono addetti.

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il trasferimento ha effetto dalla data medesima.

Gli impiegati provenienti dalle sezioni provinciali dell'alimentazione che prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i servizi di cui al precedente comma, che abbiano chiesto e non ancora ottenuto alla data predetta l'inquadramento nei ruoli ad esaurimento indicati allo stesso primo comma possono presentare la domanda ivi prevista entro 60 giorni dalla data in cui avranno ricevuto comunicazione del loro inquadramento nei ruoli ad esaurimento predetti.

Il collocamento nei ruoli del personale dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato degli impiegati di cui al presente articolo, ove occorra è disposto anche in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze.

In corrispondenza dei soprannumeri saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

Gli impiegati trasferiti conserveranno la anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta. Al fine del computo dell'anzianità richiesta per le promozioni alle qualifiche dei nuovi ruoli corrispondenti a quelle previste dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1958, n. 199, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo medesimo.

Art 27

Nella prima attuazione della presente legge, i posti previsti per ciascuna delle qualifiche dei ruoli di cui agli annessi quadri IV e VIII sono conferiti a domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri e alle condizioni di cui all'articolo 200 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, agli impiegati dei ruoli della carriera speciale delle Ragionerie provinciali dello Stato rivestenti la qualifica corrispondente ovvero inferiore, ma in possesso dell'anzianità richiesta per l'avanzamento alla qualifica da conferire, e tenendo particolarmente conto delle prestazioni rese presso i servizi cui ineriscono gli stessi quadri IV e VIII.

Nella prima applicazione della presente legge i tre quarti dei posti complessivamente disponibili nei ruoli di cui agli annessi quadri IV e VIII, dopo gli inquadramenti di cui alla stessa presente legge, sono conferiti, in base a graduatoria di merito formata dal Consiglio d'amministrazione, agli impiegati del ruolo organico della corrispondente carriera esecutiva dello stesso ramo di servizio della Ragioneria generale dello Stato che siano provvisti di diploma di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero siano in possesso dei requisiti stabiliti dal quarto comma dell'articolo 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata tenendo conto delle mansioni svolte dall'impiegato nell'ultimo triennio, quali risultano dai relativi rapporti informativi, dei giudizi contenuti nei rapporti informativi stessi, nonchè dell'esito di un esame consistente in un colloquio vertente sui servizi di istituto dell'Amministrazione di appartenenza.

La Commissione esaminatrice è composta:

di un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad Ispettore generale o equiparata, presidente;

di quattro impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe disimpegna le funzioni di segretario.

Per ottenere l'inquadramento previsto dal precedente secondo comma, gli interessati debbono produrre domanda, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento decorre dalla data medesima.

L'inquadramento nei ruoli di cui al predetto secondo comma non è consentito per una qualifica con coefficiente di stipendio superiore a quello corrispondente alla qualifica rivestita nella carriera di provenienza.

Agli effetti della progressione di carriera, il personale inquadrato a norma del precedente secondo comma conserva per intero, entro il limite massimo di quattro anni, l'anzianità di servizio posseduta nel ruolo di provenienza.

Salve le più favorevoli valutazioni stabilite dalle norme vigenti, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli impiegati previsti nel primo comma del presente articolo, che provengono da un ruolo organico della carriera esecutiva dello stesso ramo di servizio della Ragioneria generale dello Stato al quale appartiene la carriera di concetto in cui conseguono l'inquadramento.

Art. 28.

Nella prima applicazione della presente legge è indetto, limitatamente ad un terzo dei posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, un concorso per la nomina a vice ragioniere, riservato agli impiegati della carriera esecutiva delle stesse Ragionerie provinciali dello Stato, in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

L'esame di tale concorso consisterà di due prove scritte, di cui una su nozioni di contabilità generale dello Stato e l'altra, a carattere pratico, sui servizi delle Ragionerie provinciali dello Stato, nonchè di una prova orale vertente sulle materie oggetto delle prove scritte.

Art. 29.

Il personale dei ruoli aggiunti istituiti a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici sostituiti da quelli di cui ai quadri annessi alla presente legge, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici, con decorrenza dal 1° febbraio 1962.

Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti — intesi come tali anche quelli che verranno collocati ai sensi dei precedenti articoli 24, 26 e 27 primo comma — conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Il collocamento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi in ragione di metà delle vacanze successive.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il ruolo aggiunto a quello della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, è considerato corrispondente anche al ruolo di cui agli annessi quadri IV e VIII tenendo particolarmente conto delle prestazioni rese presso i servizi cui ineriscono i detti quadri IV e VIII.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che sarà inquadrato nei ruoli aggiunti corrispondenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore della stessa presente legge. Il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici avrà la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, ma non potrà, comunque, essere anteriore alla data di entrata in vigore della medesima presente legge.

Nei ruoli organici delle Ragionerie provinciali dello Stato è altresì collocato a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza delle norme stabilite nei commi precedenti, il personale dei ruoli aggiunti degli uffici provinciali del Tesoro addetto ai servizi danni di guerra di tali Ragionerie provinciali dello Stato.

Ove gli impiegati dei ruoli aggiunti collocati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo o del successivo articolo 33 siano in possesso dell'anzianità richiesta ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per le promozioni a direttore di sezione ed a vice direttore di ragioneria o primo segretario, nonchè ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozioni a primo archivista o primo ufficiale di ragioneria e ai fini della ammissione agli scrutini per la promozione a commesso, tale anzianità si intende posseduta, per gli stessi fini, dagli impiegati di cui al precedente secondo comma, già appartenenti ai ruoli organici, che li precedono nel ruolo.

Ai fini dell'applicazione del quarto comma del presente articolo gli interessati dovranno presentare domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei riguardi degli impiegati a suo tempo inquadrati tra il personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato in applicazione di disposizioni legislative relative alla sistemazione presso le Amministrazioni statali del personale di enti, aziende ed uffici soppressi o in via di soppressione, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, è ridotto, a domanda, della metà.

Art. 30.

Il personale salariato di cui all'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, in servizio alle dipendenze della Ragioneria generale dello Stato da data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ed adibito a mansioni non salariali da data posteriore a quella di entrata in vigore della predetta legge 5 marzo 1961, n. 90, è collocato nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella 1ª allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937 n. 100 e successive modificazioni e integrazioni.

Al personale di cui al precedente comma sono estese le norme contenute nell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Nei riguardi del personale inquadrato nella 3ª categoria del personale non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 64 della predetta legge 5 marzo 1961, n. 90, può essere disposto il passaggio alla categoria superiore prescindendo dal diploma di ragioniere.

Un terzo dei posti messi a concorso nei ruoli di cui agli annessi quadri IV, V, VIII e IX è riservato al personale di cui ai precedenti commi e all'ultimo comma dell'articolo 29, prescindendo dal limite di età ma in possesso del prescritto titolo di studio.

Della riserva stabilita al comma precedente sono ammessi a fruire anche gli impiegati dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 31.

Gli impiegati del ruolo della carriera speciale direttiva delle Ragionerie provinciali dello Stato compresi quelli inquadrativi ai sensi del precedente articolo 24, comunque in servizio — alla data di entrata in vigore della presente legge — da almeno tre anni presso i servizi centrali o regionali della Ragioneria generale dello Stato, i quali non si avvarranno del disposto dell'articolo 27 — primo comma — potranno essere restituiti ai servizi del ruolo di appartenenza solo con il loro assenso ed il servizio prestato negli uffici centrali sarà equiparato a quello delle predette Ragionerie

provinciali dello Stato in sede di scrutinio per merito comparativo.

I predetti impiegati permarranno nel ruolo di appartenenza nella posizione di soprannumero, anche in caso di promozione, fino alla loro cessazione dal servizio o al loro rientro ai servizi delle Ragionerie provinciali dello Stato.

Gli impiegati medesimi potranno essere promossi alla qualifica superiore nel limite di posti in soprannumero indicati nelle annotazioni apposte in calce allo annesso quadro VII.

In corrispondenza dei soprannumeri di cui al presente articolo saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo della carriera speciale di cui all'annesso quadro VII.

Art. 32.

Gli impiegati già appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai ruoli aggiunti che siano transitati nei corrispondenti ruoli ordinari in applicazione di disposizioni legislative o a seguito di concorsi potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento eventualmente più *favorevole* cui avrebbero avuto diritto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.

Al personale di cui al comma precedente è riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità complessiva del servizio prestato nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario.

Art. 33.

Nella prima applicazione dei ruoli di cui agli annessi quadri VI e X i posti previsti per ciascuna delle qualifiche saranno conferiti a domanda, da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli impiegati dei corrispondenti ruoli ordinari ed aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato, mediante decreto del Ministero del tesoro, eventualmente di concerto con gli altri Ministeri interessati, previo parere del Consiglio di amministrazione della Ragioneria generale dello Stato e con effetto dal 1° luglio 1962.

Gli impiegati inquadrati ai sensi del comma precedente conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità della qualifica già ricoperta.

Gli impiegati provenienti dai ruoli aggiunti saranno collocati dopo l'ultimo impiegato, proveniente dai ruoli ordinari.

Art. 34.

I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge beneficieranno per una sola volta e sino alla data del 31 dicembre 1966, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla metà — e comunque per un massimo di 30 mesi — dei periodi di anzianità richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.

Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano inferiori ad un biennio.

Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle relative promozioni, di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si prescinde, sino alla suddetta data del 31 dicembre 1966, dai termini previsti dagli articoli medesimi.

Art. 35.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per gli esercizi finanziari 1961-62 e 1962-63, mediante riduzione degli stanziamenti di parte ordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi destinati a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 36.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge, che entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Abano Terme, addì 16 agosto 1962

SEGNI

FANFANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

QUADRO I.

RUOLI DELLE CARRIERE DIRETTIVE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
970	Ragioniere generale dello Stato	1
900	Ispettori generali capi	6 (*a*)

TABELLA A — SERVIZI CENTRALI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettori generali e direttori di ragioneria	83 (*b*)
500	Direttori di divisione	216
402	Direttori di sezione	398
325	Consiglieri di 1ª classe	717
271	Consiglieri di 2ª classe	
229	Consiglieri di 3ª classe	
		1.414

TABELLA B — ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettori generali	37 (c)
500	Ispettori capi	77
402	Ispettori	118
		232

(a) In aggiunta ai contingenti di cui alla tabella *G* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, un ispettore generale capo può essere destinato presso l'Amministrazione dei Monopoli di Stato in posizione di fuori ruolo.

(b) Oltre n. 9 posti, con carattere di temporaneità, in relazione alle esigenze della riorganizzazione dei servizi della Ragioneria generale dello Stato da riassorbirsi entro il quinto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(c) Oltre n. 4 posti, con carattere di temporaneità, come nel testo integrale della precedente lettera (b).

QUADRO II

RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI SERVIZI CENTRALI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettori generali e direttori di ragioneria	120 (a)
500	Direttori di divisione	293
402	Direttori di sezione	516
325	Consiglieri di 1ª classe	717
271	Consiglieri di 2ª classe	
229	Consiglieri di 3ª classe	
		1.646

(a) Ferma restando l'annotazione apposta in calce al quadro I sotto le lettere a) b) c).

QUADRO III

RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ISPETTORI DELL'ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1-7-1963	dal 1-7-1964	dal 1-7-1965
670	Ispettori generali	15	23	30
500	Ispettori capi	40	60	80
402	Ispettori	55	85	110
		110	168	220

QUADRO IV

RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI SERVIZI CENTRALI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Ragionieri superiori Segretari superiori	16
402	Ragionieri principali Segretari principali	52
325	Primi ragionieri Primi segretari	97
271	Ragionieri Segretari	360
229	Ragionieri aggiunti Segretari aggiunti	
202	Vice ragionieri Vice segretari	
		525 (a)

(a) Al personale del presente quadro si applica il disposto dell'articolo 275, ultimo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

QUADRO V

RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEI SERVIZI CENTRALI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Ufficiali principali di ragioneria	75
271	Archivisti capi Ufficiali capi di ragioneria	130
229	Primi archivisti Primi ufficiali di ragioneria	222
202	Archivisti Ufficiali di ragioneria di 1ª classe Operatori tecnici di 1ª classe Dattilografi di 1ª classe	773
180	Applicati Ufficiali di ragioneria di 2ª classe Operatori tecnici di 2ª classe Dattilografi di 2ª classe	
157	Applicati aggiunti Ufficiali di ragioneria aggiunti Operatori tecnici aggiunti Dattilografi aggiunti	
		1.200

QUADRO VI

RUOLO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DEI SERVIZI CENTRALI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
173	Commessi	28
159	Uscieri capi	230
151	Uscieri	
142	Inservienti	
		258

QUADRO VII.

RUOLO DELLA CARRIERA SPECIALE DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

CARRIERA DIRETTIVA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettori generali	28 (*a*)
500	Direttori di ragioneria di 1ª classe e ispettori capi di ragioneria	92 (*b*)
402	Direttori di ragioneria di 2ª classe	180 (*c*)
325	Vice-direttori di ragioneria	350
		650

CARRIERA DI CONCETTO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Ragionieri	700
229	Ragionieri aggiunti	
202	Vice ragionieri	
		700

(*a*) Oltre n. 7 posti in soprannumero in relazione al disposto dell'articolo 31.
(*b*) Oltre n. 25 posti in soprannumero in relazione al disposto dell'articolo 31.
(*c*) Oltre n. 49 posti in soprannumero in relazione al disposto dell'articolo 31.

QUADRO VIII.

RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Ragionieri superiori; Segretari superiori	8
402	Ragionieri principali; Segretari principali	50
325	Primi ragionieri; Primi segretari	88
271	Ragionieri; Segretari	344
229	Ragionieri aggiunti; Segretari aggiunti	
202	Vice ragionieri; Vice segretari	
		490

QUADRO IX.

RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Ufficiali principali di ragioneria	60
271	Archivisti capi; Ufficiali capi di ragioneria	89
229	Primi archivisti; Primi ufficiali di ragioneria	169
202	Archivisti; Ufficiali di ragioneria di 1ª classe; Operatori tecnici di 1ª classe; Dattilografi di 1ª classe	517
180	Applicati; Ufficiali di ragioneria di 2ª classe; Operatori tecnici di 2ª classe; Dattilografi di 2ª classe	
157	Applicati aggiunti; Ufficiali di ragioneria aggiunti; Operatori tecnici aggiunti; Dattilografi aggiunti	
		835

QUADRO X

RUOLO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE RAGIONERIE REGIONALI E PROVINCIALI DELLO STATO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
173	Commessi	37
159	Uscieri capi	263
151	Uscieri	
142	Inservienti	
		300

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(1151223) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.